



Comune di Castelnovo di Sotto

Provincia di Reggio Emilia

ORDINANZA N. 4 / 2021

PROROGA MISURE STRAORDINARIE PER IL CONTRASTO ED IL CONTENIMENTO SUL TERRITORIO COMUNALE DI CASTELNOVO DI SOTTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19. NELL'AMBITO DELL'USO E FRUIZIONE DI AREE VERDI, UTILIZZO DI GIOCHI, PANCHINE E STRUTTURE LUDICO-RICREATIVE COMUNALI

IL SINDACO

Visti gli articoli 16 e 32 della Costituzione;

Richiamato l'art. 32 della legge 23.12.1978 n. 833;

Visto l'art. 50 del D. lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Viste le delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020 e del 13 gennaio 2021 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato d'emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso alle insorgenze di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 630 del 3 febbraio 2020, recante "Primi interventi urgenti di Protezione Civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili";

Visto il Decreto-legge 25 marzo 2020 n. 19, in particolare i suoi articoli 3 e 4;

Visto il Decreto-legge 16 maggio 2020 n.33, convertito, con modificazioni, dall'art.1, comma 1 della legge 14 luglio 2020 n.74 recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Visto il Decreto-legge del 07 ottobre 2020 n.125, recante "Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020", convertito con modificazioni dalla L. 27 novembre 2020, n.159;

Visto il Decreto-legge 28 ottobre 2020, n.137, recante: "Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito con modificazioni dalla L. 18 dicembre 2020, n.176;

Visto il Decreto-legge 18 dicembre 2020, n.172, recante:

“Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19”, convertito con modificazioni dalla L. 29 gennaio 2021, n.6;

Visto il Decreto-legge 5 gennaio 2021, n.1, recante: “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

Visto il Decreto-legge 12 febbraio 2021, n. 12, recante: “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

Visto il Decreto-legge 23 febbraio 2021 n. 15, recante: “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19” in vigore dal 6 marzo al 6 aprile 2021;

Visto il Decreto del Presidente della Regione Emilia Romagna: ordinanza regionale n.25 del 03/03/2021 recante “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nei comuni ricadenti nel territorio della città metropolitana di Bologna e nei comuni delle province di Modena e Reggio Emilia”;

Vista l'ordinanza del Ministero della Salute del 12/03/2021 recante “Misure di contenimento del contagio nelle regioni Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Piemonte e Veneto”

Ritenuto necessario adottare ogni ulteriore misura idonea volta a contenere la diffusione della pandemia, anche in considerazione dell'attuale aumento dei contagi;

Considerato che nel Comune di Castelnovo di Sotto sono presenti numerosi giochi e strutture ludico-ricreative nei parchi, giardini, aree verdi del territorio comunale, luoghi pertanto di possibili assembramenti con conseguenti gravi ripercussioni sulla salute pubblica;

Richiamato l'articolo 1 comma 9 del Decreto-legge n. 33/2020, secondo il quale il Sindaco può disporre la chiusura temporanea di specifiche aree pubbliche o aperte al pubblico in cui sia impossibile assicurare adeguatamente il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;

Considerato pertanto che, a tutela e prevenzione della salute pubblica, si rende indispensabile vietare che persone sostino nei parchi, giardini, aree verdi del territorio comunale e utilizzino tutte le strutture ludiche e i giochi negli stessi presenti al fine di evitare possibili assembramenti.

DISPONE

la proroga dell'ordinanza sindacale n.3 del 05/03/2021 fino alle ore 24.00 di lunedì 5 aprile 2021 che prevede:

LA CHIUSURA dell'area verde e della pista polivalente di pertinenza della palestra comunale di viale Sant'Andrea, **resta consentito**, all'interno della suddetta area, l'accesso e l'utilizzo dell'erogatore dell'acqua pubblica;

LA CHIUSURA del collegamento pedonale tra viale della Repubblica e via Costituzione (zona retrostante la Palestra Comunale);

LA CHIUSURA in via precauzionale del Parco dei Laghetti di Camporanieri, eccetto per coloro

che svolgono attività di pesca sportiva e attività motoria in forma individuale (art.41 DPCM 2 marzo 2021);

IL DIVIETO di sostare nei parchi, giardini, aree verdi del territorio comunale e di utilizzare i giochi, le panchine e attrezzature ludico-ricreative presenti negli stessi.

Rimane consentito solo ed esclusivamente il transito pedonale nei parchi, giardini e aree verdi pubbliche nel rispetto del divieto di assembramento al fine di garantire la possibilità di svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con l'obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie.

INFORMA CHE

la mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente Ordinanza è punita con la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 4 comma 1 del Decreto-legge 25.03.2020 n. 19. Per l'accertamento delle violazioni e il pagamento in misura ridotta si applica l'articolo 4, comma 3, del medesimo decreto-legge n. 19/2020

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 e dell'art. 5 comma 3 della Legge 07/08/1990, n. 241 e s.mi., avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà proporre:

1. ricorso al T.A.R. entro 60 giorni dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune, ai sensi degli articoli 29 e 41 del D. lgs. n. 104/2010 e s.m.i.;

2. in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla predetta pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune (D.P.R. 24/11/1971, n. 1199 e s.m.i.).

DISPONE CHE

- che sia data adeguata pubblicità al presente provvedimento mediante la sua pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale e sul sito internet del Comune e dell'Unione Terra di Mezzo;

- che in tutti i parchi e giardini pubblici venga data informazione mediante opportuna segnaletica da posizionare in diversi punti della perimetrazione;

- che il Corpo di Polizia Locale dell'Unione Terra di Mezzo vigili sull'osservanza di quanto disposto con la presente ordinanza;

- che copia del presente atto venga inviata dalla Segreteria, per opportuna conoscenza e per quanto di competenza:

- alla Prefettura
- alla Polizia di Stato;
- al Comando Carabinieri territorialmente competente;
- al Corpo di Polizia Locale dell'Unione Terra di Mezzo

24/03/2021

Sindaco

MONICA FRANCESCO / INFOCERT SPA